

STATUTO

IL TIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TROINA EN VIA A. MANZONI 17

Numero REA: EN - 50047

Codice fiscale: 00650230865

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	IL TIGLIO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SPA	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - E' costituita, in conformità alla vigente	
	legislazione in materia di società cooperative ed, in	
	particolare, alla legge n. 381 del giorno 08 Novembre 1991 e	
	successive modifiche e/o integrazioni, la società cooperativa	
	a mutualità prevalente denominata "Il Tiglio - Società	
	Cooperativa Sociale Spa".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Libro V del Codice Civile, dalla legge 381/1991 e dalle altre	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto	
	compatibili, le disposizioni sulla Società per Azioni.	
	Art.2 - La Cooperativa ha sede sociale nel Comune di Troina	
	(EN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il registro delle imprese.	
	La società potrà istituire su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie	
	e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050,	
	salvo proroga o scioglimento anticipato.	

	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 4 - Scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, tramite la gestione	
	in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la	
	propria attività di lavoro, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento	
	di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b, della legge	
	381/1991.	
	In relazione a ciò la Cooperativa si propone:	
	a)il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale	
	di cui alla legge 381/1991;	
	b)la promozione del volontariato in tutte le sue forme ai	
	sensi della legge quadro 266/1991;	
	c)la promozione del servizio civile nazionale e delle sue	
	finalità ai sensi della legge 64/2001;	
	d)la promozione della libera e spontanea cooperazione ed il	
	rafforzamento del movimento cooperativo italiano anche	
	tramite l'adesione, previa delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, ad una delle associazioni nazionali di	

	categoria o ad altri organismi economici o sindacali che si	
	propongono scopi inerenti attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa, senza finalita' di lucro o di speculazione	
	privata, intende far partecipare tutti i soci ai benefici	
	della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi nella	
	sua attivita' ai principi della libera e spontanea	
	cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	la Cooperativa rispetta il principio della parità di	
	trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 5 - Oggetto	
	La Cooperativa ha per oggetto:	
	a) Il trasporto di cose per conto terzi;	
	b) La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed	
	assimilati, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi;	
	c) La raccolta differenziata dei rifiuti, la selezione, la	
	cernita, il trasporto, il recupero ed il loro riciclaggio, la	
	trasformazione e la vendita dei prodotti ottenuti;	
	d) La gestione di stazioni e di impianti per l'esercizio delle	
	operazioni di smaltimento e di recupero, quali:	
	- stazioni di raccolta e di trasferimento dei rifiuti urbani	
	raccolti anche in modo differenziato;	
	- impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei	
	rifiuti, di termodistruzione, impianti di depurazione, di	

	compostaggio, di produzione biogas e combustibile, di	
	termovalorizzazione; impianti di recupero e trasformazione in	
	genere;	
	- impianti di discarica di inerti, di discarica di rifiuti	
	urbani e speciali, pericolosi e non;	
	e) L'intermediazione e il commercio dei rifiuti;	
	f) La bonifica dei siti e del territorio;	
	g) L'attività di pulizia, la manutenzione e la gestione degli	
	edifici pubblici e privati ad uso civile, sociale,	
	artigianale, industriale, ospedaliero, compresa la gestione di	
	mattatoi e attività connesse;	
	h) Il servizio mensa, il servizio di lavanderia, di	
	facchinaggio e trasloco;	
	i) L'attività di disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, sanificazione, nonché di servizi integrati e	
	multiservizi, di <i>global service</i> ;	
	j) La manutenzione e la gestione di impianti sportivi	
	polivalenti, di aree verdi, di parchi, nonché l'igiene urbana	
	tra cui l'attività di scerbatura, sterratura, spazzatura e	
	lavaggio di strade, canali, aree pubbliche e private, la	
	pulizia di caditoie stradali ed espurgo pozzi neri, l'attività	
	di sgombero neve, di pulizia delle spiagge, le attività	
	forestali e di giardinaggio in genere;	
	K) La gestione di acquedotti, di pozzi e sorgenti d'acqua; il	
	trattamento e la distribuzione delle acque per uso potabile,	

	agricolo ed industriale; la lettura, fornitura e sostituzione	
	dei contatori;	
	l) La manutenzione di strade, acquedotti, reti idriche e	
	fognarie;	
	m) La manutenzione e la gestione di centrali ed impianti per	
	la produzione di energia, compresa la ricerca, la	
	progettazione, l'installazione di impianti nel settore delle	
	energie rinnovabili;	
	n) Lavori di segnaletica stradale, di barriere e protezioni	
	stradali, di scavi archeologici;	
	o) L'attivazione di itinerari turistici e culturali, compresa	
	la manutenzione e la gestione di centri per il turismo rurale	
	o balneare, di parchi tematici e di divertimento. L'esercizio	
	del pubblico trasporto di persone nei servizi di linea urbana	
	ed extraurbana;	
	p) La ricerca di mercato, la progettazione e l'attivazione di	
	corsi formativi, di studi e seminari, gli adempimenti tecnici,	
	amministrativi, contabili e assicurativi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola	

	indicazione esemplificativa:	
	- costituire gruppi cooperativi paritetici, associazioni di	
	imprese, assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono	
	attività analoga e comunque accessoria alle proprie attività;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti e organismi	
	economici, consortili e fideiussori, diretti ad agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti o il credito, se consentito	
	dalla legge e nei limiti da questa imposti;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori, ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per agevolare e	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, o a favore di altre cooperative, se	
	consentito dalla legge e nei limiti da questa imposti.	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo, conformemente a quanto stabilito dalle leggi	
	speciali in materia, una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dello scopo sociale.	
	- agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la	
	realizzazione dello scopo sociale tramite la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e	
	lo sviluppo aziendale.	
	- emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista	

	per le società per azioni.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Art.6 - Numero e categorie	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	I soci sono divisi in otto categorie, ognuna iscritta in una	
	apposita sezione del libro soci. Soci Cooperatori:	
	1.soci lavoratori ordinari, come previsti dall'art. 1	
	della legge 142/2001;	
	2.soci lavoratori persone svantaggiate, come previsti	
	dall'art. 4 della legge 381/1991;	
	3.soci lavoratori tecnici ed amministrativi, come previsti	
	dall'art.23 D.Lgs.C.P.S. 1577/1947;	
	4.soci volontari, come previsti dall'art. 2 della legge	
	381/1991;	
	5.soci ammessi alla categoria speciale, come previsti	
	dall'art. 2527 del codice civile;	
	Soci Finanziatori:	
	6.soci persone giuridiche, come previsti dall'art. 11	

	della legge 381/1991;	
	7.soci sovventori, come previsti dall'art. 4 della legge	
	59/1992;	
	8.soci possessori di strumenti finanziari, come previsti	
	dall'art. 2526 del codice civile.	
	Art.7 - Soci lavoratori ordinari	
	Possono essere soci lavoratori ordinari i lavoratori	
	maggiorenni di ambo i sessi, che esercitino arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa o, che con la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine o specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Art. 8 - Soci lavoratori persone svantaggiate	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con	
	il loro stato soggettivo, essere socie della stessa. La	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 9 - Soci lavoratori tecnici ed amministrativi	
	E' consentita l'ammissione a soci lavoratori anche di elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Art. 10 - Soci volontari	

	Possono essere ammessi soci volontari maggiorenni di ambo i	
	sessi che prestano la loro attività gratuitamente in numero	
	non superiore alla metà del numero complessivo dei soci	
	lavoratori. Le prestazioni dei soci volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto	
	a quelle dei soci lavoratori e ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Art. 11 - Soci ammessi alla categoria speciale	
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa;	
	in quantità non superiore ad un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori e per un periodo che non potrà superare i	
	cinque anni.	
	Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) il	

	Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del	
	Consiglio di Amministrazione stabilisce:	
	-la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	-i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	-l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i	
	soci lavoratori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ordinarie e di esercitare il	
	diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio. Non	
	può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore o nell'organo di controllo e non ha	
	diritto al ristorno. I soci speciali non possono promuovere o	
	partecipare ad azione di responsabilità contro gli	
	amministratori.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto per gli altri	
	soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve	
	comunicare all'interessato la delibera di ammissione a socio	
	cooperatore, secondo le modalità e con gli effetti previsti	
	per tale categoria di soci.	
	Art. 12 - Soci persone giuridiche (art.11 legge 381/1991)	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività della Cooperativa. Ai soci persone	
	giuridiche possono essere attribuiti fino ad un massimo di	
	cinque voti, in funzione del rapporto tra i conferimenti	

	posseduti e l'ammontare minimo di azioni stabilito per	
	l'ammissione e a condizione che il totale dei voti attribuiti	
	ai soci persone giuridiche non superi il limite di un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci. I rappresentanti dei soci	
	persone giuridiche possono essere eletti amministratori o	
	componenti dell'organo di controllo, purché la maggioranza	
	degli amministratori e dei sindaci sia costituita da soci	
	cooperatori.	
	Art. 13 - Soci sovventori	
	Possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche	
	che giuridiche, al fine di acquisire conferimenti destinati	
	alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ai soci	
	sovventori possono essere attribuiti fino ad un massimo di	
	cinque voti, in funzione del rapporto tra i conferimenti	
	posseduti e l'ammontare minimo di azioni stabilito per	
	l'ammissione, o di altro criterio stabilito in fase di	
	emissione delle azioni di sovvenzione, e a condizione che il	
	totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non superi il	
	limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci	
	sovventori possono far parte del Consiglio di Amministrazione	
	e del Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli	
	amministratori e dei sindaci sia costituita da soci	
	cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili.	

	Art. 14 - Soci possessori di strumenti finanziari	
	Possono essere ammessi soci finanziatori possessori di	
	strumenti finanziari, sia le persone fisiche che giuridiche,	
	interessati alla sola partecipazione finanziaria rappresentata	
	dal possesso di strumenti di capitale di rischio,	
	partecipativi, o di strumenti di capitale di debito, non	
	partecipativi. Ai possessori di strumenti finanziari	
	partecipativi è attribuito un numero di voti, in percentuale	
	rispetto ai voti spettanti a tutti i soci, pari alla	
	percentuale di capitale sociale detenuto, purché il totale dei	
	voti loro attribuiti non sia superiore ad un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale. Ai possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi non può essere attribuito il diritto	
	di eleggere più di un terzo degli amministratori e più di un	
	terzo dei componenti dell'organo di controllo.	
	Art. 15 - Ammissione Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione richiesta	
	scritta contenente: 1) Persone Fisiche:	
	a. Cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale, i motivi della richiesta e la	
	categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	b. la qualifica professionale, l'effettiva attività	
	svolta, stato di lavoro e specifiche competenze possedute;	
	c. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	

	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d.l'ammontare delle azioni che si propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e.la dichiarazione di ben conoscere il presente statuto e	
	di attenersi ad esso, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f.la dichiarazione di accettare la clausola	
	compromissoria del presente statuto.	
	Le persone svantaggiate dovranno inoltre allegare idonea	
	documentazione attestante il tipo ed il grado di svantaggio.	
	2) Persone Giuridiche:	
	a) denominazione, sede legale, data di costituzione,	
	partita iva, i motivi della richiesta e la categoria di soci a	
	cui chiede di essere iscritto;	
	b) l'effettiva attività svolta e la dichiarazione di non	
	svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della	
	cooperativa;	
	c) l'ammontare delle azioni che si propone di	
	sottoscrivere e di versare, il valore dei crediti e dei beni	
	conferiti in natura;	
	d) la dichiarazione di ben conoscere il presente statuto e	
	di attenersi ad esso, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettare la clausola	

	compromissoria del presente statuto.	
	Le persone giuridiche dovranno inoltre allegare lo statuto	
	sociale, il certificato di iscrizione alla camera di	
	commercio, la delibera di adesione con l'indicazione della	
	persona autorizzata a rappresentarle nei rapporti con la	
	cooperativa, l'ultimo bilancio d'esercizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei	
	requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di	
	incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale sottoscritto.	
	L'ammontare minimo delle azioni da sottoscrivere per	
	l'ammissione è:	
	a.per i soci lavoratori stabilito dall'assemblea entro i	
	limiti legali;	
	b.per i soci volontari il minimo stabilito dalla legge;	
	c.per i soci finanziatori almeno il doppio di quello	
	stabilito per i soci lavoratori.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale sottoscritto, l'eventuale sovrapprezzo	
	e la tassa di ammissione, secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione. Trascorsi sessanta	
	giorni senza che detti versamenti siano stati effettuati la	

	delibera diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato il quale può	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il	
	Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 16 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a)al versamento:	
	-dei conferimenti sottoscritti con le modalità e nei	
	termini previsti dalla delibera di ammissione;	
	-del soprapprezzo, eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli amministratori e tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti;	
	-della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c)alosservanza della struttura organizzativa e delle	
	disposizioni impartite nell'ambito del rapporto di lavoro	
	instaurato e in relazione alle esigenze di sviluppo e di	
	crescita della Cooperativa;	

	d)a non esercitare in proprio imprese identiche o affini	
	a quella della Cooperativa;	
	e)a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese uguali od analoghe a quelle della	
	Cooperativa;	
	f)a comunicare tempestivamente qualunque modifica	
	sopravvenuta alle dichiarazioni e alle informazioni contenute	
	o allegate alla domanda di ammissione.	
	I soci volontari non sono obbligati a versare né il	
	soprapprezzo né la tassa di ammissione. I soci inseriti nella	
	categoria speciale non sono obbligati a versare il	
	soprapprezzo tranne che, alla fine del periodo di formazione	
	od inserimento, siano ammessi a pieno titolo a godere di tutti	
	i diritti come gli altri cooperatori. In questo caso dovranno	
	anche equiparare la loro partecipazione sociale a quella degli	
	altri soci.	
	TITOLO IV	
	Recesso - Esclusione - Morte	
	Art. 17 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1.per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2.per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è persona giuridica.	
	Art. 18 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	

	statuto, può recedere il socio:	
	a)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)che non si senta più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.Il recesso non può essere	
	parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione nelle modalità	
	stabilite dalla clausola compromissoria del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda i rapporti sociali	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda i	
	rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	
	e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 19 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	

	socio:	
	a)che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	b)che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	c)che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d)che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità o che comunque viene meno agli obblighi	
	assunti e stabiliti dal presente statuto;	
	e)che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali	
	o che subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo;	
	f)che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di	
	tre assemblee consecutive;	
	g)che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici,	
	nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità	
	di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del	
	rapporto. La deliberazione di esclusione va comunicata al	
	socio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione	
	nelle modalità stabilite dalla clausola compromissoria del	
	presente statuto. L'esclusione diventa operante	
	dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 20 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si	
	è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. La	
	liquidazione del rimborso deve essere fatta entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso, ma può essere	
	concordato che sia corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Il	
	socio receduto o escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso	
	spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il	

	complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad	
	un quarto.	
	Art. 21 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	versato e del soprapprezzo nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio	
	deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei	
	mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello che tra	
	essi li rappresenterà di fronte alla Società. Gli eredi	
	provvisi dei requisiti per lammissione alla Società possono	
	richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure	
	stabilite per lammissione dei soci.	
	Art. 22 - Termini di decadenza	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro due	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	

	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	Art. 23 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle	
	azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	Lavoro	
	Art. 24 - Rapporto di lavoro	
	I soci lavoratori stabiliscono con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	parasubordinata, autonoma, o in qualsiasi altra forma con cui	
	contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 25 - Trattamento economico	
	La Cooperativa corrisponde ai soci lavoratori un trattamento	
	economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità	
	del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi	
	previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione	

	collettiva nazionale del settore o della categoria affine,	
	ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe	
	rese in forma di lavoro autonomo.	
	Art. 26 - Riferimento La Cooperativa, per meglio disciplinare	
	i rapporti di lavoro instaurati a qualsiasi titolo con i soci	
	lavoratori, adotta in conformità all'art. 6 della legge	
	142/2001 un apposito regolamento approvato dall'assemblea e	
	depositato presso la direzione provinciale competente per	
	territorio. In ogni caso, per quanto non espressamente	
	previsto, per il rapporto di lavoro con i soci si fa	
	riferimento ai disposti della suddetta legge 3 aprile 2001 n.	
	142 e successive modifiche e/o integrazioni.	
	TITOLO VI Strumenti Finanziari	
	Art. 27 - Strumenti finanziari	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni. In tal caso,	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea, sono	
	stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti	
	ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali	
	condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento;	

	-i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e	
	nel rimborso del capitale che in ogni caso non si estendono	
	alle riserve indivisibili;	
	-l'eventuale termine minimo di durata o di scadenza e le	
	modalità di rimborso;	
	-i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 28 - Alienazione di strumenti finanziari	
	Salvo che sia diversamente disposto in occasione della	
	emissione dei titoli, gli strumenti finanziari con diritto di	
	voto, comprese le azioni detenute dai soci sovventori, possono	
	essere trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento	
	del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno entro 60	
	giorni ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio	
	potrà vendere a chiunque.	
	Art. 29 - Assemblea speciale	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	-sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea	
	della società cooperativa che pregiudicano i diritti della	
	categoria;	
	-sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente	
	attribuiti in fase di emissione dei titoli;	

	-sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni	
	di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	-sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	-sulle controversie con la società cooperativa e sulle	
	relative transazioni e rinunce;	
	sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari. L'assemblea speciale è	
	convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando	
	almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne	
	faccia richiesta. Il rappresentante comune deve provvedere	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e	
	deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli	
	strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri	
	sociali ed ha altresì il diritto di assistere all'assemblea	
	della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	TITOLO VII Ristorni	
	Articolo 30 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorni ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	

	stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del	
	presente statuto. I ristorni sono ripartiti tra i soci	
	lavoratori proporzionalmente alla quantità e alla qualità	
	degli scambi mutualistici, in conformità a criteri che tengano	
	conto delle mansioni svolte, delle qualifiche e/o livelli di	
	referimento previsti per prestazioni analoghe dal Contratto	
	Collettivo adottato, delle giornate effettivamente lavorate,	
	degli obiettivi raggiunti. La Cooperativa dovrà riportare	
	separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche. L'assemblea, anche in deroga ai limiti massimi	
	stabiliti dalla legge, potrà deliberare la distribuzione dei	
	ristorni a ciascun socio anche mediante lemissione di nuove	
	azioni ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato	
	ovvero mediante distribuzione gratuita di strumenti	
	finanziari.	
	TITOLO VIII	
	Patrimonio - Esercizio Sociale	
	Art. 31 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1.dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di	
	25,00 Euro.	
	2.dalla riserva legale formata con gli utili ad essa	
	riservati per legge e dal capitale e soprapprezzo	

	eventualmente non rimborsato ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	3.dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, formato da	
	azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci	
	sovventori, se costituito;	
	4.dall'eventuale fondo sopraprezzo formato con le somme	
	versate dai soci al momento dell'ammissione;	
	5.da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	6.da ogni altra riserva straordinaria costituita	
	dall'assemblea e/o prevista per legge;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve previste nel presente articolo sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci	
	durante la vita della Cooperativa, né allatto del suo	
	scioglimento.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la	
	copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve	
	che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di	
	capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in	
	caso di scioglimento della società.	

	Art. 32 - Azioni dei soci cooperatori	
	Le azioni dei soci cooperatori sono nominative e non possono	
	essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulle azioni del	
	medesimo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera	
	raccomandata e la cessione può essere effettuata per l'intera	
	partecipazione detenuta.	
	Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci lacquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di	
	Amministrazione deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui alla clausola	
	compromissoria o recedere con preavviso di tre mesi, sempre	
	che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.	

	Art. 33 - Acquisto proprie azioni	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare	
	azioni della società, purché il rapporto tra il patrimonio	
	netto e il complessivo indebitamento della società sia	
	superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 34 - Bilancio d'esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di	
	legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio	
	consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società; in	
	questi casi gli amministratori segnalano in sede di relazione	
	sulla gestione della società le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste e successivamente sulla distribuzione degli	

	utili annuali destinandoli nell'ordine:	
	1)a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	2)al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	3)ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari in	
	misura non superiore ai limiti massimi previsti dalla	
	legge;	
	4)ad eventuale remunerazione delle azioni di sovvenzione in	
	misura non superiore ai limiti massimi previsti dalla	
	legge;	
	5)ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	6)ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;	
	7)la restante parte a riserva straordinaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi ovvero assegnate ai soci	
	eventuali riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio	
	netto e il complessivo indebitamento della società è superiore	
	ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei	
	possessori di strumenti finanziari.	
	TITOLO IX	

	Organi Sociali	
	Art. 35 - Organi sociali	
	Organi sociali della Cooperativa sono:	
	1.1'Assemblea dei soci;	
	2.1il Consiglio di Amministrazione;	
	3.1il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 36 - Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1.Assemblea ordinaria:	
	a)l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni	
	e la distribuzione degli utili;	
	b)la nomina e la revoca degli amministratori;	
	c)leventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale;	
	d)l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	e)l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	f)ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente	
	statuto alla sua competenza.	
	2.Assemblea straordinaria:	

	a)le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	b)la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione delloggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	c)la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	d)ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua	
	competenza.	
	Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile,	
	l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli	
	adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il	
	trasferimento della sede sociale nel territorio	
	nazionale e lindicazione di quale tra gli amministratori	
	ha la rappresentanza della società, sono di competenza	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 37 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante lettera	
	raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, o	
	con altri mezzi che garantiscano la prova di avvenuto	
	ricevimento, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e lora della prima e della seconda convocazione che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Lo svolgimento di assemblee separate è previsto nel caso in	
	cui la Cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria	
	attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci	
	e si realizzano più gestioni mutualistiche.	
	Art. 38 - Costituzione e quorum	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, l'assemblea	
	straordinaria quando siano presenti o rappresentati almeno un	
	terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Ciascun socio potrà farsi rappresentare in assemblea con	
	delega scritta da un altro socio e potrà rappresentare sino ad	
	un massimo di dieci soci.	
	Il socio imprenditore individuale potrà farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano	

	all'impresa.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.	
	Art. 39 - Votazioni e voto	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora coi versamenti dei conferimenti sottoscritti.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci finanziatori,	
	invece, potranno avere più voti purché complessivamente il	
	numero dei voti dei soci finanziatori non sia superiore a un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale. Nel caso in cui	
	i voti spettanti ai soci finanziatori vengano a superare il	
	limite di un terzo di cui sopra, i medesimi voti saranno	
	proporzionalmente ridotti attraverso votazione separata che si	
	svolgerà con le modalità stabilite dall'assemblea.	
	Il socio cooperatore che possiede azioni di sovvenzione o	
	altri strumenti finanziari con diritto di voto potrà decidere	
	se esercitare il suo diritto di voto come socio cooperatore o	
	come socio finanziatore.	
	L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei voti presenti. In caso di parità la proposta si	
	intende respinta.	

	Art. 40 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Delle deliberazioni dei soci si redige verbale che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni delle assemblee e sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario.	
	Art. 41 - Consiglio di Amministrazione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a sette membri eletti	
	dall'assemblea, la quale ne determina anche il numero.	
	L'assemblea può riservare ai possessori di strumenti	
	finanziari dotati di diritti di amministrazione l'elezione di	
	non più di un terzo degli amministratori. La maggioranza degli	
	amministratori deve comunque essere scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni, e possono essere rieletti nel limite	
	massimo stabilito dalla legge.	

	Gli amministratori in scadenza rimangono in carica fino	
	allapprovazione del bilancio desercizio dellanno di scadenza	
	del mandato.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente e un vice presidente, cariche che per la prima	
	volta sono attribuite in sede di atto costitutivo, e nomina un	
	segretario che può essere interno o esterno al Consiglio ma	
	comunque scelto fra i soci della Cooperativa o fra i	
	rappresentanti di soci persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richieda un amministratore delegato o un	
	terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e lora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	

	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 42 - Amministratori delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia formato	
	da almeno cinque membri, può delegare in tutto o in parte le	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	componenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La	
	carica di presidente non è cumulabile con quella di	
	amministratore delegato, tranne che per motivata decisione	
	adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.	
	Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle	
	dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di	
	Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, almeno	
	ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla	

	sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla società e dalle sue eventuali controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;	
	ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che	
	in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione	
	della società. Non possono essere delegate le attribuzioni	
	relative alla redazione del bilancio e dei progetti di fusione	
	o scissione, nonché le decisioni di aumento o diminuzione del	
	capitale né i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	il conferimento, il ristorno, la remunerazione di strumenti	
	finanziari, la remunerazione della prestazione mutualistica,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Art. 43 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati,	
	se nominati.	
	Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato,	

	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati	
	restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 44 - Compensi agli amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori. In presenza di amministratori investiti	
	di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, se nominato.	
	I compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da	
	partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di	
	sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura	
	emissione.	
	Art. 45 - Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543 del codice civile, la Cooperativa procede	
	alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea e scelti in	
	conformità alle disposizioni di legge. L'elezione di un terzo	
	dei componenti è riservata ai possessori di strumenti	

	finanziari dotati di diritti di amministrazione, se presenti.	
	L'assemblea in sede di elezione dei sindaci provvede anche a	
	nominare il presidente del collegio.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni di ineleggibilità previste dalla legge e il	
	coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli	
	amministratori della Cooperativa, gli amministratori, il	
	coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli	
	amministratori di società da questa controllate, delle società	
	che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo,	
	inoltre coloro che sono legati alla società o alle società da	
	questa controllate o alle società che la controllano o a	
	quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro	
	o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura	
	patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci	
	restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve	
	provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti	

	necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste per i	
	sindaci. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso	
	a informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai	

	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli	
	interventuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il	
	sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante	
	un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade	
	dall'ufficio.	
	Art. 45 bis - Il Revisore	
	Art. 45 bis - Il Revisore	
	Qualora, in alternativa al collegio Sindacale e fuori dei casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il	
	controllo contabile un revisore, ad esso verranno applicate	
	tutte le norme previste per lo stesso in materia di società'	

	per azioni.	
	TITOLO X	
	Libri Sociali	
	Art. 46 - Libri sociali	
	Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla	
	legge, la società deve tenere:	
	1)il libro dei soci, nel quale devono essere indicati	
	distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il	
	cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i	
	trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti	
	eseguiti;	
	2)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico;	
	3)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione;	
	4)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio	
	sindacale, se esiste;	
	5)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato	
	esecutivo, se esiste;	
	6)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee speciali, se sono stati emessi strumenti	
	finanziari privi di diritto di voto;	
	7)il libro degli strumenti finanziari emessi, indicante le	
	loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di	

	quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti	
	nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.	
	I libri indicati al numero 1), 2), 3), e 7) sono tenuti a cura	
	degli amministratori, il libro indicato nel numero 4) a cura	
	del collegio sindacale, il libro indicato nel numero 5) a cura	
	del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 6) a	
	cura del rappresentante comune.	
	I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in	
	uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e	
	bollati in ogni foglio a norma di legge.	
	TITOLO XI	
	Controversie	
	Art. 47 - Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dalla camera arbitrale o, in mancanza, da altro	
	soggetto pubblico comunque estraneo alla cooperativa, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dalla data di	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	

	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà, entro 60 giorni dalla nomina, in via	
	rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese	
	dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003.	
	TITOLO XII	
	Scioglimento - Liquidazione	
	Art. 48 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 49 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	al rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato;	

47 di 47